


Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
Region Autonóma Trentin-Südtirol

dott.ssa Margherita Cogo
Assessore / Assessor

Trento, 19 luglio 2010

Prot. n. 41 ASS. / EL / XIII-1 / LZM - mf



Preg.mi Signori
Cons. PINO MORANDINI
Cons. WALTER VIOLA
Cons. RODOLFO BORGA
Cons. MAURO DELLADIO
Cons. GIORGIO LEONARDI
Gruppo Il Popolo della Libertà per il Trentino
Via Torre Verde, 18
TRENTO

38122

e, per conoscenza:



Preg.mo Signor
MARCO DEPAOLI
Presidente del Consiglio Regionale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Piazza Dante, 16
TRENTO

38122

Preg.mo Signor
Dr. LUIS DURNWALDER
Presidente della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
S. E. D. E.


Si trasmettono in allegato i documenti citati al punto 2. della risposta all'interrogazione n. 52/XIV sulla commissione edilizia di Pinzolo, prot. n. 38 di data 13 luglio 2010.

Con i migliori saluti

- dott.ssa Margherita Cogo -

Allegati: c.s.

I-38122 Trento - via Gazzoletti, 2



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Frau Drⁱⁿ Margherita Cogo – Regionalassessorin

Trient, 19. Juli 2010
Prot. 41/ASS/EL/XIII-1/LZM-mf
Prot. Nr. 1337 RegRat
vom 19. Juli 2010

An die Regionalratsabgeordneten

Pino Morandini

Walter Viola

Rodolfo Borga

Mauro Delladio

Giorgio Leonardi

Ratsfraktion Il Popolo della Libertà per il Trentino

Via Torre Verde 18

38122 TRIENT

u.z.K.:

Herrn

Marco Depaoli

Präsident des Regionalrates

Danteplatz 16

38122 TRIENT

Herrn

Dr. Luis Durnwalder

Präsident der Autonomen

Region Trentino-Südtirol

Im Hause

Anbei übermittle ich Ihnen die unter Punkt 2) der Antwort (Prot. Nr. 38 vom 13. Juli 2010) auf die Anfrage Nr. 52/XIV über die Baukommission von Pinzolo angeführten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: Frau Drⁱⁿ Margherita Cogo

I

CEL

26.05.2010



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica
enti locali e personale
Via Vannetti, n. 32 - 38122 Trento
Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203
e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AI
COMPRESORI
LORO SEDI

- ALLE COMUNITA'
- Comunità territoriale della Valle di Fiemme
 - del Primiero
 - della Valsugana e Tesino
 - della Alta Valsugana e Bernstol
 - della Valle di Cembra
 - della Valle di Non
 - della Valle di Sole
 - delle Giudicarie
 - della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
 - della Rotaliana-Königsberg
 - della Paganella
 - della Valle dei Laghi
- LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

AL
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
S E D E

Sede centrale: 38100 TRENTO - Via Romagnosi, 9 - Tel. 0461495111 - C.F. e P. IVA 00337460224

Trento, 26 maggio 2010

Prot. n. 4586 / 10 - 13 I PGM

Oggetto: Precisazioni in merito al rinnovo delle commissioni edilizie, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 1, lettera i), e 149, comma 4 ter, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Al fine di fornire i chiarimenti richiesti da alcune Amministrazioni comunali in merito alle modalità di nomina delle commissioni edilizie conseguente al rinnovo dei consigli comunali, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 1, lettera i), e 149, comma 4 ter, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'articolo 36 della l.p. 1/2008, come modificato con la legge provinciale n. 4 del 2010, alla lettera i) del comma 1 ha ridisciplinato le modalità ed i criteri per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell'ordinamento delle commissioni edilizie.

In particolare, la lettera citata, dispone che il regolamento edilizio determina "l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

- 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
- 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti"

Ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 149 della l.p. 1/2008, "I Comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 36, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti", in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011."

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, i comuni, in seguito alla nomina dei nuovi consigli comunali conseguente alle elezioni di maggio 2010, saranno quindi tenuti al rinnovo delle commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, anche in assenza dell'adeguamento dei regolamenti edilizi vigenti.

Sotto il profilo procedurale, si sottolinea che il rinnovo delle commissioni edilizie deve avvenire tenendo conto non solo delle nuove disposizioni della legge urbanistica, ma anche delle norme in materia di proroga degli organi amministrativi. In particolare, si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 6, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni (d.p.reg. n. 3/L del 2005), ai sensi del quale le nomine e designazioni previste dalla lettera m) del comma 3 del medesimo articolo 26 sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta.

Si precisa, in proposito che la fissazione del termine massimo del 1 gennaio 2011 per il rinnovo delle commissioni edilizie secondo le nuove disposizioni non costituisce una deroga alle norme in materia di proroga degli organi amministrativi e non può quindi essere inteso come una proroga ex lege delle commissioni edilizie costituite nella precedente consiliatura. Tale termine massimo è riferito solamente all'obbligo di applicazione del nuovo regime nell'eventualità in cui i Comuni non provvedano al rinnovo delle commissioni nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia di proroga degli organi amministrativi ovvero con riguardo ai Comuni per i quali non intervenga alcuna elezione entro il 31 dicembre 2010.

Si ritiene, pertanto, che i nuovi consigli comunali, considerati i termini massimi previsti dal regime di proroga cui sono soggette le commissioni edilizie, dovranno adottare urgentemente i provvedimenti relativi alle seguenti questioni:

- a) l'eventuale soppressione della commissione edilizia, ove ritenuta opportuna e comunque mediante apposita variante al regolamento edilizio, attribuendo le funzioni ad essa spettanti all'ufficio tecnico comunale competente in materia ovvero alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), ove costituita;
- b) se il Comune intende costituire la commissione, devono essere stabiliti i nuovi criteri di nomina e formazione della commissione, mediante una modifica del regolamento edilizio, in coerenza con le nuove disposizioni della l.p. 1/2008. In tal caso, anche in pendenza dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento edilizio, gli organi comunali competenti potranno procedere alla costituzione della commissione edilizia nel rispetto delle nuove disposizioni, considerato che il comma 4 ter dell'articolo 149 della l.p. 1/2008 prevede espressamente che il rinnovo possa avvenire anche in assenza di adeguamento dei regolamenti edilizi e quindi anche in pendenza di eventuali modifiche già deliberate ma non ancora entrate in vigore.

In ogni caso rimane fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 8 della l.p. 1/2008, ai sensi del quale *"I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente."*. Tale facoltà dei Comuni di avvalersi della CPC in luogo delle commissioni edilizie potrà essere esercitata, anche dopo la nomina delle commissioni edilizie, in seguito alla costituzione delle commissioni delle comunità.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM

II

CEC

07.06.2010



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Lunelli n. 4 - 38121 Trento
Tel. 0461497013 - Fax 0461497079 - 497088
e-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

Trento, 7 giugno 2010.

Prot. n. 4884/10 - 13-I-PGM

Oggetto: Commissione edilizia - ulteriori chiarimenti

Si fa seguito alla nota dell'Assessore all'Urbanistica, enti locali e personale di data 26 maggio 2010, prot. n. 4586/10 - 13 - I PGM, con la quale si sono fornite indicazioni in merito alle modalità di nomina delle commissioni edilizie conseguente al rinnovo dei consigli comunali, per fornire ulteriori precisazioni.

Con riferimento a quanto contenuto alla lettera b) del penultimo capoverso della citata nota dell'Assessore, in tale capoverso si chiariva che i nuovi Consigli comunali avrebbero dovuto adottare urgentemente i provvedimenti relativi alla soppressione della commissione edilizia, o costituzione della stessa. In tale ultima ipotesi il Consiglio comunale avrebbe dovuto stabilire urgentemente, sin dalle prime sedute successiva alla sua elezione, i nuovi criteri di nomina e di formazione della Commissione stessa, mediante una modifica del regolamento edilizio, in coerenza con le nuove disposizioni della legge provinciale n. 1 del 2008 e s.m.

Veniva anche precisato che "in pendenza dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento edilizio, gli organi comunali competenti potranno procedere alla costituzione della commissione edilizia nel rispetto delle nuove disposizioni, considerato che il comma 4 ter dell'articolo 149 della l.p. 1/2008 prevede espressamente che il rinnovo possa avvenire anche in assenza di adeguamento dei regolamenti edilizi e quindi anche in pendenza di eventuali modifiche già deliberate ma non ancora entrate in vigore".

Pur riconoscendo che la disposizione di cui all'articolo 149, comma 4 ter, della legge provinciale in argomento ammette la possibilità per i comuni di costituire le nuove commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 36,

Sede centrale: 38122 TRENTO - P.zza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224

comma 1, lettera i), anche in assenza dell'adeguamento dei regolamenti edilizi, si ritiene opportuno chiarire che con quanto asserito nel periodo di cui alla lettera b) della precedente nota e sopra riportato, si intendeva evidenziare quanto segue.

Considerato che l'articolo 36 soprarichiamato stabilisce, alla lettera i), solo le condizioni per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell'ordinamento delle commissioni edilizie, precisando in particolare il numero massimo dei componenti, i casi di esclusione, nonché gli incarichi che i liberi professionisti, eventualmente nominati, possono assumere, si ritiene opportuno consigliare le Amministrazioni comunali a deliberare, nella prima seduta successiva alla elezione del consiglio comunale, i criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della commissione edilizia, al fine di consentire alla Giunta comunale, organo competente alla nomina stessa, di provvedere, nel rispetto di tali indirizzi, alla designazione dei componenti dell'organo tecnico-consulivo, e ciò in attesa del recepimento dei medesimi criteri nel regolamento edilizio comunale.

Quanto sopra anche nell'ottica di evitare eventuali opposizioni o vertenze in ordine alla nomina in argomento.

Considerato inoltre che gli argomenti in ordine ai quali la Commissione edilizia è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni richiedono soprattutto una conoscenza specifica della materia urbanistico-edilizia e di tutela paesaggistico-ambientale, pur rimanendo ferma la discrezionalità del comune nella scelta dei componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 36 della l.p. 1/2008, si suggerisce di assicurare la presenza di soggetti esperti e competenti in tali materie. Con l'occasione si precisa che ai fini della scelta degli esperti predetti si prescinde dall'albo di cui all'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in quanto le relative disposizioni non sono più applicabili essendo divenute incompatibili con la nuova disciplina della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 sia in materia di commissioni edilizie comunali che di commissioni per la pianificazione e il paesaggio delle comunità, ai sensi degli articoli 36 e 8 della medesima l.p. 1/2008.

Per quanto concerne la previsione delle incompatibilità dei liberi professionisti prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera i), numero 2), della l.p. 1/2008, si precisa che la stessa vale in tutti i casi in cui sussista una qualche forma di collaborazione fra il professionista nominato membro della commissione e gli altri componenti dello studio, quali la condivisione dei locali dello studio e del personale di supporto e segreteria, indipendentemente dalla presenza di partite IVA separate.

In merito, infine, alla previsione di cui agli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 riguardante la partecipazione di diritto dei comandanti dei vigili del fuoco alle commissioni edilizie, si precisa che la disposizione va osservata, in assenza di una norma provinciale espressa che ne escluda la sua applicazione. Si valuterà in seguito se proporre una disposizione legislativa provinciale che chiarisca le modalità di applicazione delle norma regionale.

Distinti saluti.

DG/ET/PGM

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

III CEC

06.07.2010



X DOTT. SSA
FRINGUELLI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica,
enti locali e personale
Via Verdi, 32 - 38122 Trento
Tel. 0461493202 - Fax 0461493203
e-mail: assurbanlocali@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

Trento, 06 LUG. 2010

Prot. n. 5669/10-15 JPGA

Oggetto: Commissione edilizia ed incompatibilità; ulteriori precisazioni.

Si fa seguito alla nota dello Scrivente di data 26 maggio 2010, prot. n. 4586/10-13-I PGM, nonché alla successiva comunicazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 7 giugno 2010, per fornire ulteriori precisazioni in merito alla questione delle incompatibilità previste dall'articolo 36, comma 1, lettera i), numero 2), della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008, in seguito ad approfondimenti effettuati sul tema complesso della partecipazione dei professionisti a studi e altre forme associative.

In termini generali si ritiene opportuno sottolineare che le nuove disposizioni sulle incompatibilità si propongono di escludere la sovrapposizione, nel procedimento di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dell'attività professionale di progettazione nel comune di riferimento con quella di controllo in qualità di membro della commissione edilizia, alla quale spetta la valutazione dei progetti, medesimi, tenuto conto anche del principio di astensione che deve essere osservato in presenza di possibili conflitti di interesse: in principio questo espressivo della necessità di evitare che un soggetto (il progettista) possa trovarsi nella situazione di prender parte come membro all'attività di un organismo (la commissione edilizia) le cui valutazioni possono incidere sulla sua attività libero-professionale. Tali incompatibilità concretizzano i principi generali di trasparenza e imparzialità cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione. Inoltre queste condizioni soddisfano l'obiettivo di una rotazione degli incarichi dei professionisti all'interno delle commissioni edilizie, condivisa anche dagli ordini e collegi professionali.

Sede centrale: 38122 TRENTO - P.zza Dante, 15 - Tel. 0461495111 - C.F. e P. IVA 00337460224

In altri termini, si ritiene che siano incompatibili tutte quelle attività professionali che consistono nella formazione di elaborati progettuali essenziali ai fini della valutazione da parte della commissione edilizia tali da richiedere che il componente della commissione edilizia debba astenersi ripetutamente e/o sistematicamente dalla sua attività di commissario in ragione della propria situazione di incompatibilità professionale.

Il perseguimento dei predetti obiettivi richiede l'impegno di tutti i soggetti interessati, secondo regole di buon senso e di deontologia professionale, in modo da consentire di risolvere i diversi casi concreti. Il contributo che si vuole fornire ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, ha carattere collaborativo ed è diretto a sottolineare i principi ispiratori delle norme, senza assumere la pretesa di fornire la soluzione puntuale dei singoli casi particolari, ma fornendo ai comuni gli elementi generali di valutazione per agevolare la soluzione.

A tal fine si ribadisce che l'incompatibilità è in ogni caso riferita unicamente all'attività di progettazione di opere private, secondo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata. Ne consegue che l'incompatibilità non sussiste nei confronti dei componenti di commissione edilizia qualora i loro collaboratori e/o associati svolgano attività diverse ed autonome rispetto a quella di progettazione, aventi carattere complementare e di mera consulenza e comunque non prevalente rispetto a quella di progettazione edilizia, quali, a titolo esemplificativo, le perizie geologiche, la redazione dei piani di sicurezza in progettazione e in esecuzione, la redazione dei calcoli statici, i rilievi strumentali. Più delicato è il problema della direzione dei lavori, se distinta da quella di progettazione: in tal caso dovrà essere valutata, in relazione alla rilevanza dell'opera, l'incidenza del ruolo del direttore dei lavori rispetto a quello del progettista nel rispetto del principio generale dell'incompatibilità, come sopra esplicitato.

Per quanto riguarda, in particolare, gli studi e le altre forme associative, l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui la partecipazione allo studio o altra forma associativa sia finalizzata prevalentemente alla mera condivisione degli uffici e del personale dipendente e delle relative spese (rimanendo essenzialmente autonoma l'attività di progettazione dei singoli professionisti), nonché ove si tratti dello svolgimento delle prestazioni di cui al paragrafo precedente.

Tenuto conto delle precisazioni fornite, il comune dovrà quindi valutare nel caso concreto se sussistono le condizioni per assicurare il rispetto delle finalità perseguite dalle nuove norme provinciali, fermo restando che i professionisti nominati componenti delle commissioni edilizie sono comunque responsabili direttamente del rispetto dei principi deontologici riguardanti l'esercizio della professione.

Inoltre si precisa che non sussiste l'incompatibilità per progetti già autorizzati prima della nomina a componente della commissione edilizia.

Rimane ferma la disponibilità delle strutture di questo Assessorato nel valutare congiuntamente singoli casi di particolare complessità evidenziati dalle amministrazioni comunali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Fabio Scaleri

Mario Gilmozzi